

Lo prevede il decreto sull'esecuzione penale approvato definitivamente dal governo

Minori favoriti se collaborano

Misure alternative alla detenzione sotto condizione

DI LORENZA MORELLO,
MORELLO CONSULTING

Misure alternative solo ai minori detenuti che collaborano con la giustizia. Il decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario relativo all'esecuzione penale per i condannati minorenni, trasmesso alle Camere il 24 aprile scorso dal Governo Gentiloni, è stato approvato in via definitiva il 27 settembre scorso dal Governo Conte. Un decreto che però lo stesso esecutivo precedente aveva cambiato, modificando il testo originale dove si prevedeva, per i detenuti minorenni, l'esclusione di qualunque sbarramento all'accesso ai benefici. Si prevedeva che le misure alternative potessero essere concesse dal magistrato qualunque fosse il titolo di reato. Invece il Governo Gentiloni aveva inserito nuovamente il 4 bis anche nei confronti dei minori sebbene questa norma potesse essere facilmente letta come contraria alla delega. Detta legge, infatti, all'art. 85 prevede che i decreti sulle modifiche all'ordinamento penitenziario debbano essere adottati, per i singoli temi trattati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega del governo. Il punto 5, lettera p) indica, in tema di esecuzione della pena nel processo minorile, come principio

di riferimento, «l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative» con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà. A leggere il decreto al capitolo dedicato all'«Esecuzione esterna e alle misure penali di comunità» relativo alle misure alternative alla detenzione per i condannati minorenni e i giovani adulti, si legge, invece, che «Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, per i condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni la concessione delle misure penali di comunità, dei permessi premio e l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta solo se ricorrono i presupposti previsti dai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 4-bis», che fissa le condizioni per l'accesso ai benefici penitenziari per «certe tipologie criminali dalla spiccata pericolosità». Pertanto, i benefici e le misure alternative sarebbero vincolati alla collaborazione con la giustizia, anche da parte dei minori, che siano stati condannati per reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, associazione mafiosa,

reati sessuali, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per contrabbando e spaccio di stupefacenti.

Per dare applicazione alle misure penali di comunità e permessi premio e per concedere l'accesso al lavoro all'ester-

il parere relativo allo schema principale – revisionato e riscritto dal Consiglio dei ministri – della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Di rilievo gli interventi che riguardano l'aspetto meramente organizzativo intra murario,



ivi comprese la gestione degli incontri e delle telefonate. Resta lo sconcerto per l'assenza di considerazione del tema della salute mentale. Attenzione è data anche alla volontà del detenuto, nel caso l'istituto penitenziario lo voglia trasferire in struttura esterna per le cure mediche, così come all'urgenza delle cure che devono avvenire nel minor tempo possibile presso una struttura sanitaria esterna adeguata. Osservazioni sono dedicate anche alla spartizione dei compiti: se i detenuti con patologie croniche saranno in carico al Servizio sanitario, le regioni impongono che sia compito dell'amministrazione penitenziaria assicurare le cure di assistenza sanitaria senza limiti di orario, oltre che garantire lo svolgimento di misure di prevenzione, come ad esempio il diritto allo

svolgimento di attività fisica.

Il Governo ha modificato il decreto principale della riforma. Eliminato ogni riferimento alle norme europee, tolta la parte dedicata alla sorveglianza dinamica, la perquisizione corporale è stata mantenuta come da vecchio ordinamento, mentre la riforma originale l'aveva cambiato prendendo in considerazione diverse sentenze della cassazione che sottolineavano il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e il ricorso a tale metodo «solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti». Così come è stata modificata la concessione dei benefici e, addirittura, quello sui colloqui coi familiari: il nuovo testo riscritto prevede di poter favorire i colloqui coi famigliari «ove possibile», mentre nel testo della riforma originale al posto del potenziale verbo «potere» si leggeva che era un dovere. Anche l'assistenza sanitaria è stata modificata, prendendo in considerazione solo l'aspetto organizzativo: tolta l'equiparazione tra i detenuti infermi di mente con quelli fisici e cancellato anche l'articolo che prevede sezioni adeguate per i detenuti psichiatrici.

— © Riproduzione riservata —